

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3978

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, BALZARDI, MALVESTIO, ERMELLI CUPELLI, COMIS,  
FACCHETTI, FORNASARI, PIERMARTINI, BOSCO BRUNO**

*Presentata l'8 agosto 1986*

### Interventi in materia di opere di difesa del suolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il moltiplicarsi nel nostro paese di frane, dissesti, alluvioni rendono ormai necessaria una legge che ponga la difesa del suolo come tappa obbligata dello sviluppo della comunità nazionale

Per altro, la piena consapevolezza maturata nel paese dell'improcrastinabilità di una legge organica per la difesa del suolo si accompagna all'impossibilità concreta di giungere in tempi brevi all'approvazione della legge

Presso la Commissione lavori pubblici della Camera in questa legislatura è stato costituito un comitato ristretto per l'esame dei vari progetti di legge presentati in materia, che era giunto alla redazione di un testo unificato sul quale aveva sti-

molato il confronto con le regioni e con il Ministero, successivamente, alla Conferenza delle regioni tenutasi a Viareggio nel mese di maggio del 1986 era stata indicata da tutte le forze istituzionali, Ministro dei lavori pubblici, rappresentanti delle regioni, parlamentari di tutte le forze politiche, la precisa volontà di trovare un punto di incontro in modo di giungere in tempi brevi all'approvazione da parte della Commissione di un disegno di legge organico sulla difesa del suolo

Per altro, la stasi del lavoro parlamentare che si è avuta in questi ultimi mesi rende difficile pensare ad una rapida approvazione della legge. Queste motivazioni collegate con il ciclico riproporsi all'attenzione della opinione pubblica di

sciagure anche mortali che trovano la loro non ultima causa nel dissesto idrogeologico del territorio ci hanno indotti a presentare la presente proposta di legge.

Come ammoniva Manlio Rossi Doria stanziare fondi per la difesa del suolo è una esigenza disperatamente necessaria, di fronte alla situazione del nostro territorio, dettata solo dalla ragione.

È per altro opportuno evitare che, nel medio periodo, finché si giunga all'approvazione di una legge organica il cui *iter*, come si è evidenziato, occorre accelerare al massimo, vengano a mancare totalmente i finanziamenti per la difesa del suolo, rendendo la situazione ancor più grave di quanto sia attualmente. Da recenti analisi risulta che con il 1987 si esauriscono gli stanziamenti sia della legge n. 99 del 1985, sia della legge n. 798 del 1984, lasciando il settore delle opere idrauliche praticamente privo di risorse. D'altra parte, nell'anno 1987, risultano stanziati solo 250 miliardi slittati dall'anno precedente.

Va in tal senso ricordato che in tutto il paese prima con il piano triennale 1979-1981, poi, con quello biennale ed infine con gli stanziamenti della legge n. 99 del 1985, è stato possibile realizzare opere di difesa del suolo, destinate a garantire, in generale, un grado minimo di sicurezza idraulica nei tratti del reticolo idrografico maggiormente esposti a ricorrenti eventi di piena ed, in particolare, a proteggere dalle esondazioni — mediante interventi radicali — i centri abitati o importanti insediamenti agricolo-industriali.

Occorre, per i prossimi tre anni, evitare che il flusso dei finanziamenti, che ha permesso una impostazione abbastanza generalizzata di opere, venga bruscamente interrotto, rendendo, così, ancor più difficile l'avvio della emananda legge sulla difesa del suolo.

La presente proposta di legge trova origine proprio nel riconoscimento di questa imprescindibile esigenza di assicurare:

a) impulso dell'attività già avviata di studi per la formazione dei piani di bacino;

b) il completamento delle opere iniziate, onde conseguire appieno gli obiettivi cui le stesse sono finalizzate ad evitare altresì che le opere già realizzate, per il loro carattere di struttura sottoposte all'azione aggressiva delle acque fluenti, abbiano a subire l'inevitabile degrado;

c) l'esecuzione di opere nuove riconosciute urgenti ed indifferibili che, se non realizzate, potrebbero determinare gravi situazioni di rischio per le persone o per le cose.

In tale prospettiva la presente proposta di legge prevede che nello stabilire gli interventi sia di competenza statale che regionale da effettuarsi con i fondi stanziati si privilegino quelli finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti e quelli integrati Stato-regione nei bacini idrografici ove gli studi effettuati abbiano indicato le opere opportune per la sistemazione idraulica del bacino stesso.

Non ha senso, infatti, intervenire dopo che la sciagura è avvenuta con provvedimenti tampone, come troppe volte siamo stati chiamati ad operare, occorre prevenire evitando un aggravamento del dissesto geologico.

La presente proposta di legge è diretta perciò nell'immediato a garantire continuità di stanziamenti al settore della difesa del suolo. Si vuole nel contempo assicurare che i fondi stanziati vengano spesi sulla base di programmi sia statali sia regionali che tengano conto delle priorità indicate dal legislatore, al fine di evitare una loro eccessiva dispersione dei fondi.

La proposta consta di sei articoli nei quali viene autorizzata la spesa complessiva di 3.000 miliardi in ragione di lire 100 miliardi nel 1987, lire 1.000 miliardi nel 1988 e lire 1.900 miliardi nel 1989, così ripartiti: 1.800 miliardi per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, 1.150 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni e delle province autonome e 50 miliardi per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Va sottolineato il contenuto dell'articolo 2, che prevede, nella convinzione che il meccanismo dello « sportello unico » debba essere specifico per categoria di opere, l'adozione dei programmi secondo un procedimento sperimentale — essendo necessario passare dalle enunciazioni ai confronti e alle esperienze — che ha il fine di accelerare la realizzazione delle opere idrauliche, anticipando alla fase elaborativa dei programmi i vari passaggi oggi « a valle » si tratta di una previsione la cui eccezionalità ha senso soprattutto per gli insegnamenti che essa può indurre in ordine alla futura legge organica fin dalla prima fase di attuazione del presente provvedimento.

La proposta di legge prevede che il programma, per gli interventi di propria competenza, è redatto dal Ministero dei

lavori pubblici secondo questo meccanismo sperimentale e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere; programmi regionali sono adottati dalle regioni e dalle province autonome e trasmessi al Ministero del bilancio che procede alla ripartizione dei fondi, previa verifica del rispetto delle priorità indicate dalla proposta di legge.

Prevede, inoltre, che il Ministro e le regioni trasmettano alle competenti commissioni parlamentari le proprie valutazioni in ordine al meccanismo sperimentale una volta adottati i programmi e avviate le opere e che i programmi medesimi siano poi oggetto di apposita relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi negli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, così ripartita:

a) lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1987, lire 600 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 1.150 miliardi nell'anno finanziario 1989, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 1.150 miliardi, di cui 25 miliardi nell'anno finanziario 1987, lire 375 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1989, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento, difesa del suolo nonché di navigazione interna di loro competenza;

c) lire 50 miliardi, di cui 25 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonché per sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 è utilizzato per la esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate di carattere prioritario

in sede di formazione dei piani di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento è utilizzata per la formazione ed il completamento dei piani di bacino interregionali, spese di progettazione, attività dell'unità operativa di cui al successivo articolo 2, potenziamento dei servizi idrografico e mareografico, nonché per opere di manutenzione.

3. Gli stanziamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono utilizzati in base a programmi adottati tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

*a)* realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare, secondo l'urgenza, l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

*b)* realizzazione di interventi integrati Stato-regione nei bacini idrografici ove gli studi abbiano fornito soluzioni per la definitiva sistemazione idraulica.

4. A titolo sperimentale, la formulazione dei programmi di cui alla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

#### ART. 2.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e di accelerare la realizzazione delle opere necessarie in attesa della riforma strutturale e funzionale del Ministero dei lavori pubblici, con riguardo alla difesa del suolo, è istituito, presso la Direzione generale delle acque ed impianti elettrici, un ufficio denominato unità operativa di programmazione e fattibilità avente i seguenti compiti:

*a)* promuovere, o se del caso elaborare, direttamente la progettazione di massima delle opere di competenza statale;

*b)* elaborare il programma di intervento statale, seguendo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1 e le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5;

c) raccogliere ed ordinare materiali di base per le predette progettazioni ai sensi del successivo comma 3;

d) formulare valutazioni tecniche ai fini del riparto delle risorse finanziarie, ai sensi del successivo articolo 3.

2. Per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, l'unità operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente generale della Direzione delle acque ed è costituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della necessità che essa sia dotata di personale di alta qualificazione e specializzazione tecnica, e che in essa siano rappresentate le amministrazioni statali le cui competenze sono di regola integrate nella progettazione e realizzazione di opere di difesa del suolo. Il personale è comunque selezionato tra i dipendenti in attività di servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. L'unità operativa può avvalersi della collaborazione, anche operativa, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di suoi membri, nonché della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Servizio geologico di Stato, dell'Istituto geografico militare e di ogni altra amministrazione statale, e attraverso apposite convenzioni, di enti pubblici, anche mediante personale comandato. È tenuta, a valere sui fondi assegnati, ad effettuare come attività preliminare la progettazione di massima di opere, con priorità per quelle che corrispondono ai criteri di cui all'articolo 1, direttamente o ricorrendo ad incarichi professionali, anche ad istituti universitari, assicurandone la più celere definizione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche, anche locali, nonché i privati in possesso di elementi di cui l'unità operativa e gli affidatari della progettazione facciano richiesta, sono tenuti alla loro trasmissione entro trenta giorni dalla richiesta medesima. La progettazione deve indicare i tempi massimi di realizzazione. L'attività progettuale è compito permanente e prioritario dell'unità anche in vista dell'entrata in

vigore della legge organica sulla difesa del suolo.

4. L'unità operativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appronta un programma di opere, delle quali siano definiti i progetti di massima, individuate e classificate sulla base dei criteri di cui alle lettere *a)* a *b)* dell'articolo 1, secondo indici ponderali di priorità. In considerazione delle evenienze procedurali, l'inclusione di opere nel programma non è vincolata dalle disponibilità stanziata con la presente legge. Il programma è articolato per sezioni regionali, all'interno delle quali le opere ricadenti in uno stesso ambito regionale sono ordinate secondo i medesimi criteri e modalità.

5. Il programma così predisposto è trasmesso dall'unità operativa alle amministrazioni statali interessate e alle singole regioni, affinché queste ultime si esprimano entro 60 giorni, previa consultazione e intesa con gli enti locali sulla compatibilità della sezione regionale del programma o di singole opere con le pianificazioni adottate o vigenti, ovvero manifestino la propria opposizione motivata in base a disposizioni di legge o dimostrata disapplicazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1. Le relazioni sono trasmesse altresì contestualmente alle altre amministrazioni statali interessate.

6. L'adesione al programma equivale ad espressione positiva unitaria di tutti i provvedimenti ed atti di enti e amministrazioni locali e regionali necessari per la piena esecuzione delle opere.

7. Nel caso di motivata opposizione a singole opere, l'unità operativa valuta l'opportunità di dar corso al programma conseguentemente ridotto, ovvero di non darvi corso per l'intera area regionale. Le risorse finanziarie rese disponibili sono redistribuite tra le altre sezioni regionali del programma.

8. La mancata trasmissione della comunicazione regionale entro il termine previsto equivale ad opposizione immotivata al programma e dà luogo alla redistribuzione delle risorse rese disponibili.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione regionale, l'unità promuove una riunione del collegio dei rappresentanti di tutte le amministrazioni statali interessate che, ove partecipino, esprimono le proprie motivate osservazioni ed opposizioni sul programma o su singole opere sulla base di disposizioni di legge o dimostrata disapplicazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, che, ove assenti, si presumono consenzienti. In caso di opposizione motivata non superata nell'ambito del collegio, il programma viene ridimensionato conseguentemente, provvedendosi alla redistribuzione delle risorse rese disponibili.

10. Il programma così formulato è trasmesso dal Ministro dei lavori pubblici alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro 30 giorni dalla trasmissione, ed è corredato dalla documentazione relativa alla individuazione delle opere e alle riunioni collegiali avutesi, ai fini della verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 1. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è dichiarato di preminente interesse nazionale: le opere in esso indicate sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

11. In via eccezionale il programma ha carattere immediatamente esecutivo ad ogni effetto, e ai fini dei procedimenti di aggiudicazione, che possono riguardare integralmente ciascuna sezione regionale, anche attraverso concessioni a prestazioni integrate, compresa la manutenzione.

### ART. 3

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un programma di opere di propria competenza, secondo i medesimi criteri e principi di individuazione e classificazione di cui all'articolo 2, nonché, in quanto compatibili, attraverso medesime modalità organizzative e funzionali.

2. Presso ciascun commissario di Governo opera un collegio di rappresentanti di tutte le amministrazioni statali interessate, per l'espressione congiunta dei pareri e atti necessari per l'attuazione del programma e l'esecuzione di singole opere: l'opposizione motivata in base a disposizioni di legge o la dimostrata disapplicazione dei criteri di cui all'articolo 1 su singole opere determina il rinvio della realizzazione dell'opera. La mancata partecipazione alle riunioni equivale al consenso.

3. Il programma così formulato è trasmesso all'unità operativa di cui all'articolo 2 e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, in vista del decreto di riparto delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 4.

4. Gli stanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei programmi trasmessi e previa verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, tenendo conto delle valutazioni tecniche formulate dall'unità operativa di cui all'articolo 2 in ordine alla rispondenza comparata dei programmi alle finalità ed ai criteri predetti.

#### ART. 4.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con le regioni e province autonome trasmettono alle competenti commissioni parlamentari apposite relazioni sull'utilizzo delle disposizioni sperimentali di cui agli articoli 2 e 3.

2. I programmi di intervento di cui alla presente legge ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di apposita relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dei lavori pubblici

gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1987, a lire 1.000 miliardi per il 1988 e a lire 1.900 miliardi per il 1989, si provvede mediante utilizzo dello specifico accantonamento « Difesa del suolo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.